COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

UNITA POLITICHE PER LA CASA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Palazzi Anna

DETERMINAZIONE N. 4821 DEL 29/12/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO E.R.P. DI VIA TEANO N. 55, AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. N. 39/2017 E ART. 17 REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la L.R. n. 39 del 03.11.2017 avente ad oggetto "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Regionale 10.08.2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica in base all'art. 49, comma 2, L.R. 03.11.2017, n. 39" e ss.mm.ii.;

Avuto presente che l'intestatario del contratto Rep. 4577 del 13.11.1998 è deceduto in data 01.07.2014 e che la moglie convivente è subentrata nell'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale ubicato in Frazione di Sarzano, Via Teano n. 55 - censito al catasto del Comune di Rovigo, censuario di Sarzano - FG. 5 - Particella 135 - Sub 3 e Sub. 4;

Visto il contratto con la subentrante Rep. n. 209 del 14.09.2019, registrato all'Agenzia delle Entrate in pari data con il n. 4062 serie 3T, rinnovato con contratto Rep. n. 375 del 22.05.2025;

Constatato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 15.01.2024 e comunicata con nota Prot. n. 3900 del 16.01.2024, l'assegnataria dell'alloggio E.R.P. di Via Teano n. 55, era stata autorizzata all'ospitalità temporanea di altro soggetto;

- con domanda presentata con nota Prot. n. 95800 del 24.12.2025, l'assegnataria ha chiesto il rinnovo della suddetta ospitalità temporanea;

Considerato che:

- l'art. 40 della L.R. n. 39/2017 e l'art. 17 del Regolamento regionale n. 4/2018, prevedono la possibilità per l'ente proprietario di autorizzare ad ospitare persone non appartenenti al nucleo

familiare, previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018;

- l'ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore ai 2 anni, eventualmente prorogabili se l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo, così come precisato dall'art. 17 punto 4 del Regolamento regionale n. 4/2018;

- verificato che l'inquilino risulta aver correttamente adempiuto al pagamento dei canoni di locazioni sino alla mensilità di dicembre 2025;

Evidenziato che è opportuno procedere con l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'ospitalità temporanea di cui alla nota presentata con Prot. n. 95800/2025, in quanto la documentazione acquisita soddisfa le condizioni richieste dall'art. 17, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2018, dal momento che l'ospitalità è giustificata da un valido motivo, come dettagliatamente esplicitato nella scheda istruttoria Prot. n. 96047/2025 agli atti d'ufficio;

Precisato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 del Regolamento sopra citato, la persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario, né alcun diritto al subentro;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.17, comma 4, del Reg. n. 4/2018, di cui alla L.R. 39/2017, il canone di locazione dovrà essere integrato con l'indennità di occupazione dell'ospite, come calcolata tramite piattaforma regionale;

Precisato altresì che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107;
- il Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- - il Decreto Sindacale n. 28 del 27.11.2025, con cui è stato conferito al Dott. Cavaliere l'incarico dirigenziale ad interim, fino al 31.12.2025, del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali, comprendente i servizi afferenti "Sociale, Associazionismo - Sussidiarietà, Istruzione ed Università, Affari Generali - Elettorale - Patti di Collaborazione" ed il Decreto Sindacale n. 29 del 27.11.2025, con il quale sono stati prorogati gli altri incarichi dirigenziali fino al 31.12.2025;
- il Decreto dirigenziale n. 29 del 03.06.2019 che affida alla dott.ssa Anna Palazzi la funzione di responsabile di alcuni procedimenti di competenza della U.O. Politiche per la Casa;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

- di accogliere la richiesta di ospitalità temporanea presentata il 24.12.2025, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 95800/2025, dall'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Rovigo, Frazione di Sarzano, Via Teano n. 55 - censito al catasto del Comune di Rovigo, censuario di Sarzano - FG. 5 - Particella 135 - Sub 3 e Sub. 4;

- di autorizzare la proroga dell'ospitalità meglio precisata nella scheda istruttoria - allegato A), Prot. n. 96047/2025, agli atti dell'Ufficio, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e per la durata di due anni;

- di precisare che la persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario, né alcun diritto al subentro, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 del Regolamento sopra citato;

- di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, del Reg. n. 4/2018, il canone di locazione dovrà essere integrato con l'indennità di occupazione dell'ospite, come calcolata tramite piattaforma regionale;

- di comunicare alla Sezione Patrimonio ed alla Sezione Ragioneria del Comune di Rovigo gli estremi del presente provvedimento per i seguiti di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica Amministrazione (D. Lgs n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale